



## COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

2° Dipartimento - Programmazione Bilancio e Tributi/Servizi Programmazione Gestione del Bilancio e Contabilità

### Proposta Consiglio Comunale N. 4 Del 16/03/2026

Il Proponente: Dimartino Giuseppe

<b>OGGETTO:</b>	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA N. 483/2025.
-----------------	---

### IL PROPONENTE

#### Premesso che:

- con nota prot. n. 27433 del 27.12.2021, trasmessa a mezzo PEC, la BFF BANK S.p.A., con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del procuratore dott. Andra Benettin, ha notificato, per il tramite del proprio legale di fiducia, avv. Paolo Bonalume del foro di Milano, atto di citazione presso il Tribunale Civile di Ragusa, con invito rivolto al Comune di costituirsi in giudizio entro venti giorni dall'udienza del 14 settembre 2022, o di quella eventualmente fissata d'ufficio, per ivi vedersi riconosciuto il diritto al pagamento da parte dell'Ente di crediti derivanti da fatture Enel Energia S.p.A. e Telecom S.p.A., oggetto di cessione, per un importo complessivo pari a € 413.726,19, comprensivo di interessi di mora e anatocistici;
- il Comune si è costituito in giudizio, come disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14/02/2022, opponendo le proprie eccezioni alla pretesa di controparte;
- con sentenza n. 483, pubblicata il 28/03/2025, il Tribunale di Ragusa, ha deciso come segue:
  - o Accogliendo l'eccezione del Comune, il Giudice ha rigettato la domanda relativa ai crediti Telecom per mancanza di un contratto scritto *ad substantiam*, non ritenendo sufficiente la produzione di meri elenchi o preventivi;
  - o ha invece riconosciuto i crediti Enel precisando che, trattandosi di forniture in "Regime di Salvaguardia", l'obbligazione ha fonte legale e non convenzionale; pertanto, non è necessaria la forma scritta del contratto né il preventivo impegno di spesa ex artt. 183 e 191 TUEL;
  - o ha stabilito che per i crediti verso enti locali non è necessaria l'adesione dell'amministrazione se il rapporto è già esaurito o se la cessione riguarda prestazioni erogate in regime di salvaguardia;
  - o ha rigettato le richieste di pagamento di interessi di mora maturati su fatture già saldate in corso di causa;
  - o per l'effetto, il Comune è stato condannato al pagamento di € 99.597,01 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sulla base di € 23.815,74 (interessi scaduti al 20/12/2021) con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (27/12/2021) al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. e alla rifusione di metà delle spese di lite (liquidate nell'intero in € 13.200,00 oltre accessori);

**Considerate** le ragioni dell'Ente, con deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 22/04/2025 è stato autorizzato l'appello avverso la suddetta sentenza;

**Dato atto** che, in data 24/11/2025, il legale incaricato da BFF Bank S.p.A. ha notificato la sentenza in oggetto all'Ente, prot. n. 22061 del 21/11/2025;

**Ritenuto**, attesa la natura di titolo esecutivo della sentenza, che si rende necessario procedere alla liquidazione delle somme liquidate dal Giudice, previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per la parte di soccombenza, al fine di evitare ulteriori oneri derivanti da eventuali procedure esecutive, come di seguito quantificate:

<b>VOCE DI SPESA</b>	<b>DETTAGLIO CALCOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
Sorte Capitale	Crediti Enel Energia S.p.A. riconosciuti dal Giudice	€ 99.597,01
Interessi Moratori	Calcolati ex D.lgs. 231/2002 sulla sola sorte residua	€ 13.351,25
Interessi Anatocistici	Calcolati ex art. 1283 c.c. sulla base di € 23.815,74	€ 11.225,53
Spese Legali (50%)	Quota onorari a carico dell'Ente (50% di € 13.200,00)	€ 6.600,00
Spese Generali (15%)	Rimborso forfettario sulla quota onorari	€ 990,00
CPA (4%)	Cassa Previdenza Avvocati sulla quota onorari e sp. gen.	€ 303,60
IVA (22%)	Su onorari, sp. gen. e CPA	€ 1.736,59
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€133.803,98</b>

**Dato atto** che il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza da parte dell'Ente che, anzi, ha già inoltrato l'azione nei successivi gradi di giudizio;

**Considerato che:**

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso delle sentenze esecutive, così come degli altri provvedimenti giurisdizionali di condanna costituenti titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Conti Sicilia, Sez. riunite in sede consultiva, delibera n.2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito derivante dalla sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti, Sezione Campania, parere n. 22 del 29.04.2009; Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Friuli Venezia Giulia, delibera n. 6 del 05.04.2005);

**Visto** il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n. 177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive e per gli altri provvedimenti giurisdizionali di condanna, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

**Richiamato** il punto 97 del principio contabile n.2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: *“Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti*

*i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”;*

**Dato atto** che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);

**Dato atto** che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 02/02/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2026, previo prelievo dal Fondo Rischi Contenzioso;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepito dalla Legge regionale n.48/1991, art. 1, come integrato dall'art.12 – Capo I - della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, sulla proposta di deliberazione;

**Visto:**

- il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

## PROPONE

**1) Di prendere atto** della Sentenza n. 483/2025, pubblicata il 28/03/2025, del Tribunale di Ordinario di Ragusa, notificato in formula esecutiva in data 24/11/2025, con cui il giudice ha deciso nella causa iscritta al n. 32/2022 R.G., come di seguito indicato:

- il Giudice ha rigettato la domanda relativa ai crediti Telecom per mancanza di un contratto scritto *ad substantiam*, non ritenendo sufficiente la produzione di meri elenchi o preventivi;
- ha invece riconosciuto i crediti Enel precisando che, trattandosi di forniture in "Regime di Salvaguardia", l'obbligazione ha fonte legale e non convenzionale; pertanto, non è necessaria la forma scritta del contratto né il preventivo impegno di spesa ex artt. 183 e 191 TUEL;
- ha stabilito che per i crediti verso enti locali non è necessaria l'adesione dell'amministrazione se il rapporto è già esaurito o se la cessione riguarda prestazioni erogate in regime di salvaguardia;
- ha rigettato le richieste di pagamento di interessi di mora maturati su fatture già saldate in corso di causa;
- per l'effetto, il Comune è stato condannato al pagamento di € 99.597,01 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sulla base di € 23.815,74 (interessi scaduti al 20/12/2021) con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (27/12/2021) al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. e alla rifusione di metà delle spese di lite (liquidate nell'intero in € 13.200,00 oltre accessori);

**2) Di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio di € 133.803,98, così composto:

Sorte Capitale	Crediti Enel Energia S.p.A. riconosciuti dal Giudice	€ 99.597,01
Interessi Moratori	Calcolati ex D.lgs. 231/2002 sulla sola sorte residua	€ 13.351,25
Interessi Anatocistici	Calcolati ex art. 1283 c.c. sulla base di € 23.815,74	€ 11.225,53
Spese Legali (50%)	Quota onorari a carico dell'Ente (50% di € 13.200,00)	€ 6.600,00

Spese Generali (15%)	Rimborso forfettario sulla quota onorari	€ 990,00
CPA (4%)	Cassa Previdenza Avvocati sulla quota onorari e sp. gen.	€ 303,60
IVA (22%)	Su onorari, sp. gen. e CPA	€ 1.736,59
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€133.803,98</b>

- 3) **Di dare atto** che l'importo complessivo di € 133.803,98 verrà imputato al bilancio di previsione 2026, U.E.B.01.11.1.03, capitolo 10.300.30 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, previo prelievo dal Fondo Rischi Contenzioso;
- 4) **Di disporre** la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;
- 5) **Di dichiarare** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/1991.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Dipartimento
Giudice Giuseppina	